



Conc n. 30/09

IL TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE 3° CIVILE

Fallimentare

Riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:

Dot. ALIDA PALUCHOWSKI

Presidente rel.

Dot. MIRKO BURATTI

Giudice

Dot. CINZIA FALLO

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

# IL CASO.it

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 legge 16 marzo 1942 n. 267, così come modificato dall'art. 2 della legge di conversione n. 80 2005, presentato in data 31.10.2006 e riformulata integralmente in data 15.12.2006, Gianluigi Salvioni in qualità di legale rappresentante di :

**OFFICINE [REDACTED] S.P.A., CF [REDACTED], con sede in [REDACTED]**

Via [REDACTED] effettivamente domiciliata presso la propria sede ;

Rilevato, in ordine alla legittimazione, che il ricorso per la presentazione della domanda di concordato è sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione autorizzato dalla delibera della assemblea dei soci in data 21.10.2009;

*Esaminati gli atti ed i documenti allegati al ricorso,*

Rilevato, sotto il profilo soggettivo, che non sussistono più i molteplici requisiti soggettivi di meritevolezza del 160 comma 1, che è stato sostituito da altro testo e, quindi, che il sindacato accertamento della legittimazione del richiedente esaurisce, sotto tale profilo, il controllo che il giudice è chiamato ad eseguire ;

Considerato che tra le condizioni soggettive di ammissione risultano dal nuovo tenore dell'art. 160 comma primo evidenziate solo la qualifica di imprenditore in capo al richiedente ( e sul punto la Officine [REDACTED] s.p.a., impresa operante dal 1918, nel settore delle macchine utensili di altissima precisione e regolarmente iscritta anche al registro delle imprese ed effettivamente operante è senza dubbio un imprenditore commerciale in grado di essere oggetto della normativa fallimentare, ai sensi del novellato art. 1 l.f., stante l'esistenza di debiti per circa 15.000.000 di euro, evidenziati nella memoria 15.12.2009 ( con ciò si esprime l'includibile superamento della soglia di non fallibilità n. 3 inserita dal decreto correttivo n. 167 del 2007 che il legislatore ha posto per sottrarre l'imprenditore al fallimento ).

Rilevato che è altresì pacifica la ulteriore circostanza che la ricorrente si trovi in stato di crisi, concetto che è ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza il più ampio genus nel quale si trova anche la species dell'insolvenza, potendo variare da un semplice disequilibrio finanziario, economico o produttivo, fino a giungere ad ipotesi di crisi irreversibile, è infatti evidente la totale

G. e. dott. Alida Paluchowski

illiquidità e la sovrastante massa del passivo già più sopra descritta, rispetto all'attivo della procedura, ottimisticamente valutato in 3.643.628,39 ( cfr. pag. 34 memoria 15.12.09).

La società che è in crisi per il rilevante impegno economico che la scelta strategica di acquisire la Officine ~~Meccaniche Viotti~~ che produceva ~~macchine~~ meccaniche a mole contrapposto ha determinato, insieme alla circostanza che il ciclo finanziario aziendale è molto lungo e l'azienda non è in grado di continuare positivamente ad operare per il tempo necessario al rientro degli investimenti ed alla copertura dei costi, soprattutto per il contrarsi della domanda determinato dalla crisi globale mondiale. Da ciò una situazione di crisi irreversibile, dalla quale l'impresa non ritiene nemmeno di poter uscire mantenendo una sua vitalità, potendo far fronte in tempi lunghi e percentuali fortemente abbattute alla entità dei suoi debiti solo tramite il concordato, della cui fattibilità non è del tutto certa, tanto che ha inserito degli apprezzabili meccanismi di controllo per evitare che il tentativo di miglior realizzo del concordato si protragga eccessivamente senza risultati.

### IL CASO.it

Ritenuto perciò che la società si trovi in stato conclamato di insolvenza non essendo, senza un intervento esterno ed una dilazione tra i due ed i tre anni, nemmeno in grado di offrire un accordo concordatario remissorio ai creditori;

Rilevato che tra le condizioni oggettive richieste per l'ammissione alla procedura vi deve essere la predisposizione di un piano, dal contenuto vario ed elastico, che supporta la proposta e risulta essere l'elemento focalizzante della successiva relazione del professionista che va predisposta al fine di convincere i creditori a prestare la loro adesione alla proposta;

Preso atto che il piano ha evidenziato il perché è stato d'obbligo concepire il suo svolgimento come liquidazione controllata con parziale prosecuzione dell'attività al fine di valorizzare economicamente il magazzino dei macchinari semilavorati ed i ricambi, in quanto non si è trovato né un soggetto idoneo disponibile ad un affitto o ad un acquisto dell'impresa, per consentirle di funzionare, né è stato possibile costituire una nuova, per l'ingente impegno finanziario che ciò avrebbe richiesto di fronte all'aleatorietà del ricavo dell'attività ed alla contrazione del mercato. Rilevato che lo stesso prevede una prosecuzione "liquidatoria" di due anni con interessi, ai fini di una liquidazione più soddisfacente per i creditori, prorogabile a tre su autorizzazione del commissario che abbia riscontrato un possibile migliore esito della liquidazione che, in ogni caso dovrebbe a quel punto avere riguardato almeno l'80% del patrimonio ceduto ai creditori. Preso ulteriormente atto che la società prevede la divisione dei creditori in classi e la cessione agli stessi di parti e beni, e dei crediti rivenienti dall'impresa, con il fine di adempiere integralmente le obbligazioni prededucibili per le spese ed i professionisti, nonché i creditori privilegiati per I.V.A., i dipendenti, Inps, Enasarco, ~~Assicurazione~~, ~~Fondazione~~, il collegio sindacale, gli agenti, artigiani e i professionisti, nonché il finanziamento per la legge 10/1982, per un totale di euro 3.088.324,26; nella misura del 10,73 i privilegiati successivi in grado, la percentuale del 2% per i crediti chirografari pari a globali euro 12.173.133,33. Questi ultimi sono stati suddivisi, al fine di consentire a ciascuna posizione economicamente e giuridicamente omogenea di tutelare al meglio il suo credito in plurime classi, che pur hanno la medesima percentuale di riparto non essendo economicamente costruibile una soluzione diversa stante l'assenza di cespiti realizzabili.

Esse sono: classe n. 1 (enti previdenziali ed assistenziali per la parte di credito retrocessa in chirografo; unitamente alla parte in chirografo ab origine) classe 2 (Erario ab origine o per declassamento esclusa L'Iva), classe 3 (Istituti di credito per importi assistiti da fidejussione ed ipoteca su immobili di terzi) classe 4 (Istituti di credito assistiti da fidejussione e altra garanzia reale) Classe 5 (Istituti di credito assistiti da sola fidejussione) classe 6 (Istituti di credito per importi non assistiti da alcuna garanzia) classe 7 (fornitori con i quali non si prevede la continuazione del rapporto) classe 8 (fornitori con i quali si prevede di proseguire il rapporto ma che forniscono beni o servizi generici collocabili anche presso altri clienti) classe 9 (fornitori con i quali si prevede di proseguire il rapporto ma che forniscono beni o servizi su disegno della società e

che non sono collocabili anche presso altri clienti) classe 10 ( fornitori privilegiati per la sola I.V.A. su fattura emessa) classe 11 ( altri debiti).

Al fine di consentire un miglior realizzo anche dei crediti verso [redacted] e dei cespiti del magazzino la società ha chiarito che dovrà in parte reinvestire i risultati della liquidazione per far fronte alle spese di prosecuzione dell'attività ed al fine di evitare che le spese di prosecuzione assorbano un eccesso di attivo ha fornito un criterio in base al quale operare il controllo dell'attività in corso ( v. par. III.6, pag. 50 e soprattutto 51).

## IL CASO.it

A seguito del provvedimento istruttorio del giudice relatore, che ha portato alla sostanziale ristesura della domanda, la società ha non solo rimodulato le classi, ma ha presentato la transazione fiscale, indispensabile perché l'Erario possa partecipare al meccanismo del voto concordatario accettando una falcidia, proponendo, peraltro il necessario pagamento I.V.A. integrale. La società però chiede, la disapplicazione del decreto 4.8.2009 del Ministero del lavoro e della salute che impone le percentuali di pagamento dei contributi previdenziali di cui alla posizione dei dipendenti per i quali chiede di poter eseguire un pagamento al 12,51 %, mentre per il chirografo chiede il 2 %.

I soci [redacted] hanno poi rafforzato la loro posizione di garanti in qualche modo del raggiungimento degli obiettivi concordatari garantendo l'acquisto del know how relativo alle macchine a mole contrapposte, in precedenza prodotte dall'acquisita [redacted], nel senso che, se tale tecnologia non verrà venduta effettivamente essi garantiranno 200.000 euro alla procedura. Essi garantiscono anche parte della transazione fiscale, e il pagamento della percentuale del 2% ai creditori chirografari ( ofr. pag. 46 della memoria integrativa), ed in ciò si sostanzia parte della convenienza della procedura rispetto al fallimento che per il resto sarebbe determinata da maggiori chances di vendita, dalle migliori possibilità di realizzare parte del credito verso [redacted].

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 161 l.f. nuovo testo, quale documentazione a corredo della istanza, la società ha depositato:

Una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa;

Uno stato analitico estimativo delle attività ;

Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Elenco nominativo dei titolari di diritti reali personali sui beni.

La relazione del professionista idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 ( dott. Stefano Andreani), attesta la veridicità dei dati aziendali senza riserve, scippare il giudizio di fattibilità risente della sostanziale incertezza della proposta cui si rifà senza particolari distinguo, sostenendo che, alle condizioni indicate dalla società, cioè se le stesse si realizzano, il piano è fattibile.

Rilevato in particolare che la prima parte della relazione ( attestazione di veridicità) sembra redatta ( così come integrata) apparentemente secondo lo standard di controlli ed adottando la metodologia contabile che garantisce l'attendibilità minima richiedibile in questa fase e considerato che la stessa sarà oggetto di successivi ed approfonditi controlli del commissario;

Ritenuto che nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, avuto riferimento alle potenzialità economiche degli amministratori ed alle loro responsabilità nel dissesto;

Avuto contezza della assoluta modestia della percentuale offerta ai creditori chirografari, pari al 2%, della obiettiva difficoltà nel considerare la fattibilità e della incertezza in ordine alla convenienza, il Collegio reputa che il giudizio è la scelta in ordine a quest'ultima spettino esclusivamente ai creditori e quindi non esprime sul punto alcun giudizio; per quanto attiene la fattibilità, ritiene che il giudizio di un tecnico ed il riscontro di un primo avvio della procedura siano indispensabili per la formazione di un orientamento serio e motivato ed inoltre siano indispensabili per informare i creditori che devono esprimere in modo consapevole e ponderato il loro consenso.

Reputato perciò che la documentazione richiesta dalla legge sia completa e che la stessa sia astrattamente regolare come imposto dalla legge per l'emissione del decreto di ammissione;

Preso atto del parere critico del Pubblico Ministero sia sulla fattibilità che sulla convenienza comparativa della procedura;  
Visti gli artt. 161, 163-166 l.f.

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di Concordato Preventivo della **OFFICINE [REDACTED] S.P.A.**,  
CF [REDACTED] con sede in [REDACTED]  
elettivamente domiciliata presso la propria sede.

DELEGA

alla procedura il dott. Alida Paluchowski;

**IL CASO.it**

ORDINA

la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 14 aprile 2010 h. 9,10 fissando il termine di giorni 60 dalla data del presente decreto per la comunicazione dello stesso ai creditori sociali.

NOMINA


commissario giudiziale Il Dott. [REDACTED] con studio in Milano [REDACTED] ed il dott. [REDACTED] con studio in Seregno [REDACTED]

DISPONE

che nel termine di 8 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la società depositi la somma di euro 20.000 nella Cancelleria di questa sezione, per il 20% del fondo spese della procedura, effettuandone il materiale versamento sul conto corrente bancario da aprire presso il [REDACTED], intestato alla procedura e di cui farà consegna di ricevuta del versamento a mani del Cancelliere della Sezione;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e comunicato nei modi e nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sul sito internet del Tribunale e sul Cittadino;  
Così deciso in Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza 312.2009.



Il Presidente Estensore.

*Paluchowski*